Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 8715 del 27 ottobre 2026

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

Composto da:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. Dott. P. Esposito – Componente
Prof. Avv. Ph. Fabbio– Componente supplente
Prof. Avv. A. Pericu – Componente supplente
Prof. Avv. G. Finocchiaro – Componente supplente

Relatore: Prof. Dott. P. Esposito

nella seduta del 22 settembre 2026, in relazione al ricorso n. 12638, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema del contestato non corretto adempimento di obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi informativi in merito alla fiscalità applicabile e per l'errato calcolo delle imposte applicate sul *capital gain* in occasione della vendita di titoli azionari.

2. Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 19 giugno 2025, riscontrato da quest'ultimo in data 18 agosto 2025 in maniera ritenuta non soddisfacente, il Ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando che, in data 22 maggio 2025, disponeva, per il tramite del medesimo Intermediario, la vendita di diversi strumenti finanziari. In particolare, nella medesima giornata eseguiva la vendita di n. 14.500 azioni Telecom Italia, a fronte di ulteriori n. 38.312 azioni rimaste nel suo dossier titoli, n. 20.000 azioni Intesa Sanpaolo, n. 92 azioni Covivio Eur, n. 7.181 azioni Enel e n. 137 azioni Leonardo; operazioni che generavano plusvalenze e minusvalenze nell'ambito del medesimo rapporto in regime amministrato, in esito alle quali in data 10 giugno 2025 sempre l'Intermediario procedeva all'addebito dell'imposta sostitutiva in tema di *capital gain*, applicando l'aliquota del 26%, per un importo pari a euro 18.870,40.

Il Ricorrente lamenta, a tal riguardo, che l'imposta sarebbe stata calcolata applicando la tassazione alle singole operazioni in utile senza, però, una preventiva ed integrale compensazione con le minusvalenze generate nella medesima giornata, con particolare riferimento alla perdita derivata dalla vendita delle azioni Telecom Italia, effettuata per un quantitativo di sole n. 14.500 azioni anziché per l'intera partecipazione di n. 52.812 azioni. In tale prospettiva, il Ricorrente deduce che, nell'ambito del regime di risparmio amministrato, l'Intermediario era tenuto a determinare correttamente il saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze maturate, applicando l'imposta sostitutiva esclusivamente sull'eventuale risultato positivo risultante dalla relativa compensazione.

Il Ricorrente muove, allora, doglianze con riferimento al non corretto adempimento degli obblighi inerenti alla prestazione dei servizi di investimento e, in particolare, agli obblighi informativi e di correttezza connessi al servizio accessorio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, contestando l'erronea determinazione dell'imposta sostitutiva sul *capital gain* e il conseguente addebito di una somma asseritamente superiore a quella effettivamente da lui dovuta. Conclude, pertanto, chiedendo la restituzione dell'importo addebitatogli, che viene quantificato in euro 18.870,40.

3. L'Intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF eccependo, in primo luogo, l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, dato che la controversia riguarderebbe, a ben vedere, la corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposta sostitutiva sul *capital gain*. In secondo luogo eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), del Regolamento ACF, per asserita difformità tra il reclamo del 19 giugno 2025 e le contestazioni successivamente formulate. Secondo parte resistente, infatti, il reclamo riguardava un presunto errore dell'*Advisor* nell'indicazione del quantitativo di azioni Telecom Italia da vendere, pari a n. 14.500 anziché n. 15.000, mentre il ricorso avrebbe introdotto una diversa contestazione relativa al calcolo dell'imposta sostitutiva e alla mancata compensazione delle plusvalenze e minusvalenze, facendo riferimento alla volontà di vendere n. 52.812 azioni.

Nel merito, l'Intermediario deduce che le operazioni controverse sono state disposte autonomamente dal Ricorrente, senza prestazione di consulenza e, in ogni caso, risulta corretto l'operato calcolo fiscale, affermando di avere compensato le plusvalenze, pari a euro 99.725,34, con le minusvalenze, pari a euro 27.146,76, ottenendosi così un *capital gain* netto di euro 72.578,58. E allora, applicando l'aliquota del 26%, l'imposta dovuta è risultata pari a euro 18.870,43, correttamente addebitati il 10 giugno 2025. A supporto, produce l'Intermediario il rendiconto del *capital gain*, contestando la valenza probatoria della documentazione elaborata autonomamente dal Ricorrente.

4. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, sostanzialmente facendo riferimento alle contestazioni già formulate nel ricorso introduttivo e alle relative domande conclusive.

5. L'Intermediario ha presentato repliche ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento ACF, con cui ha ribadito anch'egli la propria posizione defensionale nei termini già esposti nel corso della prima fase del contradditorio.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attorea non può essere accolta. Ciò in virtù delle considerazioni che seguono.

2. Va subito rilevato che, afferendo parte delle doglianze addotte da parte attrice ai rapporti concretamente intercorsi con personale dell'Intermediario resistente di volta in volta coinvolto, la prova su di esse verte su circostanze che si collocano al di fuori della regola dell'art. 23, comma 6, del TUF, con la conseguenza che il relativo onere probatorio incombeva sul Ricorrente, tenuto a fornire idonee evidenze al riguardo. Ebbene, nel caso in esame il Ricorrente non ha fornito alcuna prova, o anche solo elemento indiziario, idonea a corroborare la fondatezza della prospettazione dei fatti contestati.

3. Quanto, poi, all'attività realizzata dall'Intermediario nella sua qualità di sostituto di imposta, ciò che assume carattere dirimente e assorbente di qualsiasi altra elemento valutativo, è l'inammissibilità *in parte qua* del ricorso per accertata incompetenza *ratione materiae* di questo Collegio, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ACF, trattandosi effettivamente di doglianze che assumono rilevanza solo e soltanto nell'ambito della corretta applicazione della normativa fiscale.

PQM

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso ai sensi della normativa sopra richiamata con riguardo alle doglianze riferite alla corretta applicazione del regime fiscale evocato, per il resto rigettandolo nel merito.

Il Presidente
Firmato digitalmente da
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi